

Con l'età, le esigenze dei figli aumentano. Senza bisogno di prova in process. Inattendibili le dichiarazioni dei redditi se si spende più di quanto si guadagna

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 19 marzo 2014 (Pres. Servetti, est. O. Canali)

MANTENIMENTO DEI FIGLI – AUMENTO DELLE ESIGENZE DEI FIGLI CON L'AUMENTO DELL'ETÀ – DIMOSTRAZIONE PROBATORIA – NECESSITÀ – ESCLUSIONE

L' aumento delle esigenze dei figli è, notoriamente, legato alla loro crescita, anche in termini di bisogni alimentari, ed allo sviluppo della loro personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale senza che sia necessario, per la dimostrazione di tale, notorio, assunto, dispiegare alcun arsenale probatorio.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI – REDDITO MENSILE NETTO – SPESE VIVE SUPERIORI SOSTENUTE PER UN CONSIDEREVOLE LASSO DI TEMPO – INATTENDIBILITÀ DEI REDDITI - SUSSISTE

Sono inattendibili le dichiarazioni dei redditi dove portino ad una posta mensile netta inferiore alla spesa che, per un considerevole lasso di tempo, il dichiarante ha sostenuto abitualmente (senza peraltro dimostrare, in processo, elargizioni da parte di terzi o altri elementi in fatto utili per una diversa valutazione)

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

MOTIVI DELLA DECISIONE

(ex art. 118 disp. att. c.p.c come modificato dal DL 69\2013)

1) Gli atti introduttivi.

Con **ricorso** depositato in data 22.11.2011 il signor **AA**, premesso il matrimonio con la signora **BB** celebrato in Firenze in data ...1997 – iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Firenze anno ... – essendo, in precedenza, nati i figli .. (.1994) e .. (.1996), richiamata la separazione consensuale sottoscritta ex art. 711 c.p.c. in data ..2008 e quindi omologata con decreto del Tribunale di Milano in data ...2008, chiede sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio, rideterminando in euro 800,00 la somma da lui dovuta a titolo di contributo al mantenimento dei figli che, nelle clausole separatili, era stata fissata in euro 2.000,00.

Deduce il ricorrente una sicura contrazione dei propri redditi passati da un imponibile di euro 86.169,00 nel 2006, ad euro 12.550,00 nella dichiarazione 2011 (per l'anno 2010).

Detto che, nonostante la contrazione di redditi, egli sia sempre riuscito a far fronte ai propri impegni grazie ai prestiti della madre e di altre "persone amiche" (procedendo inoltre ad una sensibile riduzione del proprio tenore di vita) giustifica il ricorrente la necessità di rideterminare il contributo dovuto a fronte delle proprie minori entrate e del tenore di vita - che indica su elevati livelli - tenuto dalla propria moglie.

Con articolata **memoria difensiva** depositata in data 13.4.2012 la signora **BB**, non opponendosi alla principale domanda di scioglimento del matrimonio, prospettato a controparte di "*tornare sull'argomento*" (richiamando i motivi della separazione) ove lo stesso ricorrente avesse, nei propri scritti, "*azzardato riferimenti inappropriati*" (qualunque cosa intendesse, con tali inappropriate espressioni, comunicare la resistente), segnalava come già nel 2008 e cioè a dire in epoca in cui ebbe a concordare il contributo al mantenimento dei figli di cui egli chiede la revisione, il signor AA (definito persona che opera nel mondo dell'artermercato e della finanza, in Italia ed all'estero) aveva un reddito imponibile inferiore al contributo versato.

Segnalata l'assoluta inattendibilità dei redditi del ricorrente a fronte delle plurime attività che egli svolge (ed analiticamente riportate nella memoria difensiva nelle pp. 6 e 7), ricordata la di lui proprietà (unitamente alla sorella e con usufrutto alla madre) di un immobile di pregio in Firenze e stigmatizzato come i dedotti debiti con Equitalia, di cui il ricorrente lamentava il carico, in realtà comprovano una sua "*scarsa propensionea rispettare le comuni regole di civiltà giuridica, con le conseguenti sanzioni del caso*", illustrata la propria posizione patrimoniale e reddituale, nonché le spese sostenute e la vita appiattita su minimi quotidiani a seguito della separazione, chiede la signora BB, non opponendosi all'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con loro prevalente collocazione presso la madre dei figli, con conseguente regolamentazione dei tempi di frequentazione con il padre, che sia confermato l'importo di euro 2.125,92 (per come rivalutato a seguito della variazione degli indici ISTAT) quale contributo dovuto dal padre al mantenimento dei figli.

2) I provvedimenti presidenziali. Lo svolgimento del processo.

In esito all'udienza presidenziale ex art 4 l. 898/1970 tenutasi in data 17.4.2012, il Presidente richiamate le appostazioni sulle dichiarazioni dei redditi prodotte dal signor AA ed osservato come "*nonostante la diminuzione patrimoniale si fosse già realizzata da due anni egli nel 2008, si è impegnato a pagare la somma mensile di euro 2.000,00, corrispondente alla quasi totalità del reddito percepito nell'anno precedente*", rilevato che nell'anno 2009 "*con il reddito ancora diminuito si è impegnato con un contratto di locazione per 11.400,00 euro annue*" e ritenuto infine come non possa "*attribuirsi alcuna credibilità alla sua dichiarazione di essersi impegnato così gravosamente, facendo affidamento sul mantenimento della capacità reddituale, visto che i dati oggettivi già escludevano da anni tale*

possibilità, e dovendosi quindi ritenere che egli faccia affidamento su altre e non fiscalmente dichiarate disponibilità economiche”, rilevato, quanto alle condizioni economiche della moglie, che avendo ella acquistato un immobile per sé e per la prole, con il ricavato della vendita di altro appartamento precedentemente impiegato a reddito, non fosse più gravata da alcun onere abitativo precedentemente costituito da un canone di locazione per euro 1.500,00 mensili, rideterminava “avuto riguardo alla circostanza che il contributo di mantenimento di euro 2.000,00 disposto per il mantenimento dei figli comprendeva le spese abitative”, in euro 1.800,00 mensili la somma dovuta dal signor AA a titolo di contributo al mantenimento dei figli, confermando del resto, per quanto di ragione, il regime in allora vigente per come delineato dalle clausole separati.

Nominato se stesso G.I., il Presidente assegnava i termini di legge ed alla successiva udienza del 4.10.2012, assegnava i termini di cui all’art. 183 c.p.c.

Alla successiva udienza del 22.1.2013, il G.I. respingeva le richieste istruttorie, per testimonianza e interpello, dedotte dalle parti, dichiarandone alternativamente, l’irrelevanza, la notorietà dei fatti soggetti a prova, la loro documentalità ed il carattere meramente valutativo, ordinando alle parti il deposito del modello unico 2012 non versato in atti.

Rinviata, su istanza del nuovo difensore del signor AA, l’udienza già fissata per le conclusioni, in data 21.6.2013, dando atto di un’istanza ex art 709, IV comma c.p.c. depositata dal signor AA, con successivo provvedimento reso in data 18.7.2013 il G.I., sottolineando come il ricorrente avesse ritenuto di proporre – **in data 25.6.2013** -istanza ex art 709 IV comma c.p.c. quando la causa era già pronta per essere sottoposta all’attenzione del Collegio, e rigettando l’istanza di CTU dallo stesso proposta perché inammissibile in quanto depositata ben oltre i termini di cui all’art. 183 c.p.c., rimetteva le richieste di rideterminazione del contributo dovuto al mantenimento dei figli al Collegio e fissava, per la precisazione delle conclusioni, l’udienza del 18.11.2013, nel corso della quale le parti precisavano le richieste conclusive come da fogli separati che, siglati dal G.I., venivano allegati al verbale di udienza.

Rimessa, quindi, la decisione al Collegio, assegnati i termini di cui all’art 190 c.p.c., adempite dalle parti gli incumbenti di rito, raccolte le conclusioni del P.M. la causa veniva quindi discussa nella Camera di Consiglio del 19.3.2014.

3) La decidibilità della causa. La domanda principale.

Alla stregua delle acquisite emergenze processuali è il Tribunale dell’avviso che la causa appare pienamente decidibile senza che appaia necessario od anche solo opportuno procedere alla fase istruttoria pure dalle parti invocata: i capitoli di prova dalle medesime articolati e riproposti in sede di precisazione delle conclusioni, in uno, con la già respinta domanda di CTU, avanzata dal signor AA con ricorso ex art. 709, IV comma c.p.c. appaiono, infatti, inammissibili e/o irrilevanti ai fini della definizione del giudizio, donde deve sul punto pienamente convenirsi con la delibazione al riguardo già effettuata dall’istruttore.

Per quanto attiene alla fondatezza della **domanda principale** v’è da osservare che i coniugi – che ebbero a contrarre matrimonio in Firenze in

data ...1997 ..vivono legalmente separati dal 8.7.2008 in forza di verbale ex art. 711 c.p.c. in tale data sottoscritto e, quindi, dal Tribunale di Milano omologato con decreto 5.9.2008.

Non risulta che tra i medesimi vi sia stata, successivamente, riconciliazione di sorta, di guisa che, perdurando lo stato di ininterrotta separazione da oltre il richiesto triennio, sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n. 2 lettera b), della legge n. 898/1970 e successive modificazioni.

L'esito negativo del preliminare tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, e lo stesso contenuto degli scritti difensivi attestano con univocità e concludenza l'impossibilità per i coniugi di ripristinare fra loro qualsiasi comunione materiale e spirituale, donde anche sotto tale profilo ricorrono senza alcun dubbio i presupposti di legge sottesi alla chiesta declaratoria di scioglimento del matrimonio.

4) Le domande accessorie.


E' in scrutinio avanti il Collegio la domanda del signor AA, costantemente reiterata in tutti gli atti di causa, **di rideterminazione**, in ribasso, della somma dovuta a titolo di contributo al mantenimento dei figli, chiedendo, di contro, la signora BB, che lo stesso venga confermato nell'entità già fissata dal Presidente in sede di ordinanza emessa in data 20.4.2012.

4.1) Osserva, preliminarmente, il Collegio come le argomentazioni articolate dal Presidente Delegato nell'ordinanza del 20.4.2012 (per nulla "frettolosa" come definita dal ricorrente a pag. 25 della comparsa conclusionale) e riprese dal G.I. nel provvedimento in data 22.1.2013, appaiono del tutto esenti da quelle "macroscopiche sviste", e "dimenticanze" (cfr. pag 26-27 comparsa conclusionale del ricorrente) di cui le taccia il signor AA ed appaiono, piuttosto, condotte alla stregua proprio delle griglie ermeneutiche riportate dal ricorrente alle pag. 11 e 12 della propria comparsa conclusionale, avendo i predetti provvedimenti sottoposto a "rigorosa analisi" le dichiarazioni dei redditi prodotti dal ricorrente, avendo "modulato e adeguato" l'assegno di mantenimento valutando le (inesistenti) sopravvenienze di nuovi elementi di fatto ed avendo, vagliato il "variare delle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi" ed avendo infine, tenuto le clausole separabili (in uno con le situazioni economiche da esse sottese) come "mero indice di riferimento nella misura in cui esse appaiono idonee a fornire elementi utili alla valutazione".

4.2) Osserva, ancora in via preliminare il Collegio, come il signor AA nulla dice al processo sulla vita, la quotidianità, la salute, gli impegni scolastici, gli orientamenti culturali, i progetti, le relazioni sociali dei figli nonché la quantità e (soprattutto) la qualità della sua relazione con essi, sì che, rileva il Collegio, di ... e .. il ricorrente parla unicamente come "spesa" su di esso gravante e null'altro narra che consenta al Tribunale di percepire, oltre a un mero valore monetario, quale sia la vita (in senso lato) dei figli per contribuire alla quale il signor AA chiede sia fissata la somma di euro 800,00.

4.3) Richiama il Collegio la lettura dell'art. 316 cc. così come sostituito dall'art. 39 D.L. 28.12.2013 n. 154, in virtù del quale la responsabilità genitoriale si esercita tenendo conto delle "capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio" sì che anche gli oneri patrimoniali

che ne conseguono vanno calibrati non solo *in proporzione alle sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo dei genitori*, ma proprio avuto riguardo alla personalità, al percorso di studi, agli orientamenti culturali della prole che ne definiscono le loro *“inclinazioni naturali”* e *“legittime aspirazioni”*.

E che la responsabilità genitoriale non si esprima più (o non si esprima soltanto) in chiave strettamente economica è segno lo stretto mutamento lessicale introdotto dalla l. 219/2013 e D.L. 254/2013 che chiama i genitori non più ad adempiere *“le obbligazioni”* (cfr abrogato art. 148 c.c.) nascenti dalla *potestà* genitoriale quanto *“gli obblighi”* sottesi dalla *responsabilità* genitoriale con un sicuro, e definitivo, affrancamento da un portato meramente economico di tale responsabilità. (in realtà anche in vigenza degli art. 147\148 c.c. la Corte di Cassazione aveva già avuto modo di ricordare come il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole *‘... impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. 8 novembre 1997, n. 11025; Cass. 19 marzo 2002, n. 3974; Cass. 22 marzo 2005, n. 6197)....- cfr. Cass Sez. 1, **Sentenza** n. 10119 del  2006*

4.4) Ritiene il Collegio che l'entità del contributo dal sig. AA dovuto al mantenimento dei figli, per come determinato in sede di accordi separatili, abbia ben avuto in vista (e non poteva essere altrimenti nella considerazione di una responsabile *‘potestà genitoriale’* secondo la vecchia definizione normativa) la progettualità propria dei figli stessi quale, per essi, ebbero a disegnarla i genitori avviandoli al percorso scolastico ovvero ad essi riservando le *chance* complessive e ritenute più opportune al loro sviluppo psicologico e socio-relazionale e ciò ancor prima del parametro relativo alla capacità reddituali dei genitori stessi, sì che – in una prospettiva processuale del tutto opposta a quella espressamente accennata dal sig. AA a pag. 19 della propria comparsa conclusionale – era onere del padre-ricorrente indicare quali elementi fossero e siano sopravvenuti che, dei figli abbiano mutato le aspettative, modificato le aspirazioni, affievolito il percorso scolastico o virato le inclinazioni culturali e psicosociali (cfr. sul punto in tema di onere della prova che incombe su genitore che, sostenendo l'indipendenza economica dei figli, chieda che sia revocato il contributo al loro mantenimento – e che in chiave di sistematica processualciviltistica bene si confà ad ogni domanda volta alla rideterminazione del contributo al loro mantenimento - Cass. Sez. 1, **Sentenza** n. 23673 del 06/11/2006 (Rv. 592717) –

4.5) Nulla avendo provato nei suoi scritti processuali il signor AA su tale aspetto, ritiene il Collegio che nulla si sia modificato rispetto agli accordi separatili sì che quelli che in allora erano i progetti, le inclinazioni e le aspettative sociali dei figli siano ancora oggi esistenti.

Ricorda, il Collegio – riprendendo ancora l'argomentazione del ricorrente che sostiene una inversione processuale di prospettiva probatoria (cfr. pag. 19 comparsa conclusionale AA) - il costante insegnamento della Corte di Cassazione secondo il quale l' aumento delle

esigenze dei figli è, *notoriamente*, legato alla loro crescita, anche in termini di bisogni alimentari, ed allo sviluppo della loro personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale senza che sia necessario, per la dimostrazione di tale, notorio, assunto, dispiegare alcun arsenale probatorio (cfr. Sez. 1, **Sentenze n. 10119\06; 400\10; 8927\12**).

4.6) Più agevole ritiene il Collegio la complessiva analisi dell'aspetto reddituale del signor AA che, rispetto all'epoca della separazione, deve ritenersi del tutto immutato.

Richiama qui il Collegio la corretta analisi fatta dal Presidente Delegato in sede di ordinanza in data 20.4.2012 laddove, ripercorrendo ed analiticamente riportando le dichiarazioni dei redditi che si sono succedute dall'epoca della separazione, logicamente e congruamente motiva su una immutazione della complessiva situazione reddituale del signor AA.

4.7) Insuscettibile di valutazione e apprezzamento è la componente reddituale, che pure il signor AA ritiene rilevante ai fini della rideterminazione del contributo dovuto al mantenimento dei figli, costituita dalle "*aiuti economici ricevuti dalla Madre...oramai cessati*" secondo un *leit - motiv* che ha costantemente intessuto le argomentazioni difensive del signor AA.

4.8) Indifferenti – se esistenti - quali elementi "*reddituali*" che hanno consentito al signor AA di sostenere, almeno fino alla domanda di divorzio, lo sforzo contributivo per i figli delineato in sede di clausole separatili, ed altrettanto indifferente – se esistente - il loro venir meno quale sopravvenuto elemento per la rideterminazione al ribasso del contributo dovuto, ritiene il Collegio che tali "*componenti reddituali*" (ed in particolare le regalie della Madre o gli aiuti di *altre persone amiche* del sig. AA) siano insuscettibili di valutazione e, pertanto, unico parametro di riferimento rimangono, da un lato, i redditi del signor AA, del tutto identici o solo leggermente modificati rispetto all'epoca della separazione (cfr sul punto quanto riportato nei riepiloghi a pag 16 e 17 della comparsa conclusionale del signor AA ed analiticamente richiamato dall'ordinanza in data 20.4.2012)) e dall'altro le opache risorse economiche cui il signor AA può sicuramente attingere, se è vero, come riportato a pag. 13 della comparsa conclusionale della signora BB, che tra il 4.12.2013 ed il 20.12.2013 il signor AA ebbe a corrispondere la somma di oltre 12.000,00 euro a saldo di quanto dovuto per il mantenimento dei figli sino al mese di dicembre 2013 (somme che, di nuovo, il ricorrente ascrive e gesti di liberalità della Madre e della sorella)

4.8) La minime variazioni nel reddito della sig.ra BB – sulla quale, è bene ricordare, grava il pressochè totale carico dell'accudimento quotidiano dei figli - rispetto all'epoca della separazione, sono già state evidenziate dal Presidente nella già citata ordinanza del 20.4.2012 e si limita il Collegio ad osservare come i redditi della convenuta si assestavano nel 2009 su un imponibile di euro 24.872 (con imposta netta per euro 3.281) mentre l'ultima dichiarazione del 2012 segnala un imponibile per euro 19.105 (con una imposta netta per euro 962)

4.9) Su tale griglia ermeneutica (che lo stesso signor AA contribuisce a creare) si arena, perdendo qualsiasi efficacia logico-processuale, la domanda del ricorrente volta alla rideterminazione in euro 800,00 del contributo da lui dovuto a titolo di mantenimento dei figli, ritenendo il Collegio di dover accogliere la domanda della signora BB che assesta

sull'entità determinata dal Presidente in esito di udienza ex art. 4 l. 898/1970 l'ammontare dell'importo dovuto.

4.10) L'assoluta inattendibilità dei redditi dichiarati dal sig. AA, a fronte delle dedotte -da controparte - e non negate - dal ricorrente- , plurime attività professionali , in uno con le perplessità che suscita la di lui possibilità di operare su un conto corrente svizzero in nome e per conto di uno zio che risiede e vive in Tel Aviv, comporta la trasmissione di copia della presente sentenza al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano;

4.11) In ordine all'affidamento e prevalente collocamento dei figli nulla deve essere disposto per la figlia .., diventata, nelle more del giudizio, maggiorenne.

Per quanto concerne il figlio .., che diventerà maggiorenne tra circa otto mesi, ritiene il Collegio di dover confermare l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, mantenendo il suo prevalente collocamento presso la madre, e lasciando, attesa l'età, ai diretti rapporti tra padre e figlio la regolamentazione dei tempi e delle modalità di frequentazione tra di essi con ovvia e dovuta comunicazione alla madre.

5) Sulle spese di lite.

La soccombenza di signor AA comporta la sua condanna alle spese di lite che ritiene il Collegio di dover determinare, ex art. 4 D.M. 140/2012, avuto riguardo al comportamento processuale del ricorrente che, dispiegando, e soprattutto reiterando, domande che le carte processuali ed i provvedimenti assunti dai giudicanti nel corso del procedimento facevano ritenere del tutto infondate ha impedito, nel rispetto del principio del giusto processo una soluzione della vicenda processuale in tempi ragionevoli.

Reputa, pertanto, il Collegio, di condannare il signor AA alla rifusione delle spese di lite a favore della signora BB che si liquidano in euro **6.000,00** oltre a oneri accessori.

P Q M

- a) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra;
- b) affida il figlio minore ... in via condivisa ad entrambi i genitori con prevalente collocamento presso la madre presso la cui residenza fisserà la propria residenza anagrafica;
- c) dispone che i tempi e le modalità della frequentazione tra padre e figlio siano regolati secondo accordi tra di essi presi e previa dovuta comunicazione ed informazione alla madre;
- d) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla signora BB, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di **euro 1.800,00** (siccome rivalutata dal 20.4.2012) a titolo di contributo al mantenimento della figlia .. (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e con la madre convivente) e del figlio ..., oltre al 50% delle spese mediche

- non coperte dal SSN, scolastiche (rette e tasse di iscrizione, libri di testo, materiale didattico di supporto, ripetizioni private se e quando richieste dal corpo docente) e sportive se concordate;
- e) condanna il signor AA alla rifusione delle spese di lite a favore della signora BB che si liquidano in euro 6.000,00 oltre ad IVA e CPA;
 - f) manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza al Nucleo di Polizia Tributaria a della Guardia di Finanza in Milano;
 - g) manda alla Cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato del punto a) copia della presente sentenza all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Firenze per le annotazioni di competenza

Così è deciso nella Camera di Consiglio della IX Sezione del Tribunale Civile di Milano in data 19.3.2014.

Il Presidente
D.ssa Gloria Servetti

Il giudice rel. est.
Olindo Canali